

DISEGNO DI LEGGE N.07/2013 DEL 23/04/2013

"INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 2004, N.8 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, IN MATERIA DI TRASFERIMENTO IN ALTRA SEDE DI STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE AUTORIZZATE E/O ACCREDITATE"





Area per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità Servizio Accreditamenti e Programmazione Sanitaria

CODICE CIFRA ACC/SDL/2013/0001

OGGETTO: SDL Integrazioni e modifiche alla LEGGE REGIONALE 28 maggio 2004, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di trasferimento in altra sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie autorizzate e/o accreditate. Relazione.

Le integrazioni e modifiche alla L.R. 28 maggio 2004, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni: "Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private" che si intendono proporre, trovano la loro ragion d'essere nella necessità di rimediare alla inadeguatezza ed alla scarsa chiarezza, soprattutto sul piano sistematico, delle poche norme legislative e regolamentari in materia di trasferimento che si sono succedute nel tempo.

Si tratta di norme, spesso dettate da ragioni contingenti, che si sono rivelate sin da subito di difficile interpretazione ed applicazione da parte delle autorità amministrative e soprattutto da parte degli operatori privati interessati, tenuti ad osservarle.

Tale stato di lacunosità ed incertezza normativa ha cagionato, peraltro, una mole notevole di contenzioso, con evidenti ricadute negative, in termini di produttività, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa pubblica e dell'attività degli operatori (pubblici e) privati nel settore sanitario e socio-sanitario.

Con l'auspicio di una revisione integrale della normativa regionale in tema di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pertanto, al fine di assicurare una maggiore trasparenza e comprensione delle regole in coerenza con l'impianto normativo regionale ed i principi generali sanciti dalle norme nazionali in materia ed in particolare dal Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.i., si propongono alcune integrazioni e modifiche, che di seguito si illustrano brevemente.



Area per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità Servizio Accreditamenti e Programmazione Sanitaria

1) Viene introdotto **l'articolo 28 bis,** con il quale si vuol colmare ed al tempo stesso chiarire il percorso procedurale relativo al trasferimento definitivo in altra sede di una struttura già accreditata che voglia mantenere l'accreditamento nella nuova sede.

Premesso che l'accreditamento costituisce uno status di potenziale erogatore per conto del Servizio Sanitario Regionale di servizi sanitari e socio-sanitari concesso ad una struttura che abbia determinati requisiti ed in quanto allocata in un determinato luogo (comma 1), la ratio che caratterizza l'articolo in esame deve individuarsi nell'esigenza di assicurare che lo spostamento in altro luogo di una struttura già accreditata avvenga eccezionalmente soltanto:

- a) in caso di **oggettiva necessità**: a tal fine è stato richiesto, quale primo presupposto del trasferimento, la ricorrenza di una situazione <u>di sopravvenuta impossibilità alla continuazione dell'attività nel luogo a suo tempo eletto in occasione dell'accreditamento ma che non sia addebitabile a negligenza, imperizia, o inosservanza di norme da parte del gestore della struttura sanitaria (comma 2);</u>
- b) in conformità alla programmazione regionale sanitaria, in primo luogo per quanto attiene alla equa e/o razionale allocazione delle strutture sanitarie della medesima tipologia sul territorio aziendale, oltre il quale il trasferimento non è consentito (comma 3).

La sussistenza di tali presupposti è sancita preventivamente con apposito atto del competente Servizio Regionale, che andrà a costituire il titolo necessario per l'ottenimento delle successive autorizzazioni alla realizzazione per trasferimento, nei casi in cui è dalla legge richiesta, nonché all'esercizio nella nuova sede. Il vaglio preventivo dei presupposti in parola, peraltro, consente alla struttura che intende trasferirsi di conoscere in anticipo la fattibilità (in ordine alla compatibilità alla programmazione regionale) dell'iniziativa, che potrebbe richiedere l'investimento di ingenti risorse finanziarie per la realizzazione o adeguamento della nuova sede potrebe destinazione, oltre che l'avvio di procedure amministrative urbanistico – editate sul versante comunale (comma 4).

E' stata inserita una semplificazione procedurale in ordine all'attività di verifida dei requisiti organizzativi strutturali e tecnologici minimi (ai fini dell'autorizzazione all'esercizio) ed ulteriori (ai fini dell'accreditamento) presso la nuova sede, concentrando tale verifica in capo ad un solo Dipartimento di Prevenzione che la svolge



Area per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità Servizio Accreditamenti e Programmazione Sanitaria

in un'unica soluzione (comma 5); conseguentemente, si prevede l'adozione in unico atto di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presso la nuova sede, nei casi in cui l'autorizzazione all'esercizio sia, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della legge in oggetto, di competenza regionale (comma 6).

2) Il mantenimento dell'accreditamento in caso di trasferimento nella nuova sede, come si è visto all'articolo 28 bis, è condizionato dalla sussistenza di determinati presupposti, per la ragione di assicurare che la consistenza e l'articolazione sul territorio delle strutture pubbliche e private accreditate corrisponda agli obiettivi ed alle strategie della programmazione regionale sanitaria.

La libertà di iniziativa economica, inclusa la scelta ed il trasferimento della propria sede, pertanto, non trova compressioni nella disposizione che si introduce come articolo 18 bis, il quale, premesso che l'autorizzazione all'esercizio abilita all'erogazione di servizi sanitari e socio-sanitari una struttura che abbia determinati requisiti ed in quanto allocata in un determinato luogo (comma 1), si limita ad esplicitare l'esigenza che, in ogni caso, il trasferimento definitivo delle strutture già autorizzate all'esercizio sia preventivamente autorizzato con autorizzazione all'esercizio per trasferimento (comma 2), fatta salva la necessità della preventiva acquisizione dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento prevista espressamente dall'articolo 5, comma 1, lett. a), punto 3.3 per le strutture indicate dallo stesso articolo 5 al comma 1, lett. a) punti 1 e 2 (comma 3).

dell'articolo 29 della legge in oggetto, con la funzione di delimitare l'ambito temporale delle nuove norme in materia di trasferimento, le quali si applicheranno soltanto ai procedimenti avviati successivamente alla loro entrata in vigore. Viene, inoltre, precisato per le procedure di trasferimento già avviate, che l'accreditamento nella nuova sede non costituisce "nuovo accreditamento" ma una continuazione di quello preesistente al trasferimento, nonostante le rinnovate verifiche di compatibilità al fabbisogno regionale e dei requisiti strutturali tecnologici e organizzativi nella nuova sede. Tale precisazione si rende opportuna anche in considerazione della sospensione e/o blocco dei nuovi accreditamenti previsti dall'articolo 3, comma 32 della Legge Regionale n. 40 del 31/12/2007 e s.m.i. (Finanziaria regionale per il 2008) e dall'articolo 1, comma 796, lett. u) della Legge del 27/12/2006 n. 296 e s.m.i. (Legge 1007).



Area per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità Servizio Accreditamenti e Programmazione Sanitaria

- 4) L'abrogazione dei commi 4 bis e 5 dell'articolo 29¹ della legge in oggetto si rende opportuna, da una parte, per il loro carattere transitorio e della loro riferibilità alle sole strutture sanitarie e socio-sanitarie in fase di accreditamento transitorio e/o provvisorio, ormai cessata a decorrere dal 01/01/2013; dall'altra, per scongiurare interferenze e/o incongruenze sul piano sistematico ed interpretativo rispetto alla disciplina generale che si intende introdurre con i sopra illustrati articoli 18 bis e 28 bis.
- 5) E' prevista infine l'abrogazione del Regolamento Regionale n. 18 del 30/7/2009², ad oggetto "Regolamento Regionale 13 gennaio 2005, n. 3 'Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie' Modifica ed integrazione ai sensi dell'art.

¹ 4 bis. Le strutture e i professionisti autorizzati e/o transitoriamente accreditati, individuati in applicazione dei fabbisogni determinati dai regolamenti regionali di cui all'art.3, in caso di necessità di adeguamento ai requisiti strutturali di cui al regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie), sono autorizzati al trasferimento definitivo e/o alla realizzazione di nuove strutture nell'ambito della stessa AUSL, secondo le vigenti procedure autorizzative. Il trasferimento non comporta la sospensione né la revoca dell'accreditamento transitorio, che deve intendersi valido ed efficace fino all'acquisizione dell'accreditamento istituzionale. A tal fine si applicano le procedure di cui al comma 4, per quanto compatibili.

^{5.} In caso di necessità connesse alla realizzazione di interventi strutturali per l'adeguamento ai requisiti prescritti, le strutture di cui al regolamento regionale 27 novembre 2002, n.7 (Organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private), considerando positiva la compatibilità con il fabbisogno complessivo, sono autorizzate dai Comuni alle relative modifiche o al trasferimento definitivo, nell'ambito dell'AUSL ove è ubicata la struttura autorizzata, previa verifica dei requisiti strutturali e organizzativi da parte dell'Azienda USL competente per territorio. In tal caso, si applicano, per quanto compatibili, le procedure di cui all'articolo 7. In caso di trasferimento temporaneo, si applicano le disposizioni di cui al comma 4. I termini previsti per l'adeguamento ai requisiti da parte delle strutture di cui all'articolo 7 del r.r. 7/2002 sono prorogati secondo le seguenti scadenze:

a) per i requisiti organizzativi, entro due anni dalla data di entrata in vigore del r.r. 7/2002;

b) per i requisiti strutturali e tecnologici, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del r.r. 7/200

² Art. 1 (Requisiti, modalità ed ambiti territoriali) Le strutture ed i professionisti che, in caso di necessità connesse alla realizzazione di interventi strutturali necessari ad adeguare e/o mantenere i requisiti strutturali e tecnologici previsti dal presente Regolamento, previa comunicazione ai sensi della normativa vigente all' Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, devono assicurare che il trasferimento temporaneo avvenga nell'ambito del territorio coincidente con quello del Distretto Socio Sanitario ove è ubicato il presidio che si intende temporaneamente trasferito. Le strutture e i professionisti che intendono effettuare il trasferimento definitivo e/o la realizzazione di nuove strutture, devono assicurare, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, che:

^{1.} il trasferimento definitivo e/o la nuova realizzazione deve avvenire nell'ambito dello stesso territorio coincidente con quello del Distretto Socio Sanitario;

^{2.} il trasferimento può aver luogo con preavviso non inferiore a giorni sessanta;

^{3.} il trasferimento definitivo e/o la realizzazione di nuove strutture al di fuori dell'ambito territoriale coincidente con il Distretto Socio Sanitario può essere effettuato solo previa acquisizione di apposita autorizzazione da parte della Regione Puglia, su parere dell'Azienda Sanitaria Locale competente, analizzati i requisiti di fabbisogno distrettuali.

Art. 2 (Norma finale) Sono fatti salvi i trasferimenti di cui all'art. 29, comma 4 e 4bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. delle strutture sanitarie e/o dei professionisti per i quali siano state avviate le procedure prima dell'entrata in vigore della L.R. II aprile 2009, n. 10.



Area per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità Servizio Accreditamenti e Programmazione Sanitaria

38 della Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 10", un provvedimento la cui applicazione ed interpretazione, sin dalla sua approvazione ad oggi, si è rivelata estremamente difficoltosa e fonte di contenzioso a causa di una non adeguata formulazione sul piano della tecnica normativa e soprattutto per contenuto precettivo incongruente e/o derogatorio rispetto alle sovraordinate norme legislative in materia, a cui, invece, avrebbe dovuto dare esecuzione con disposizioni integrative di dettaglio. Analogamente all'abrogazione dei commi 4bis e 5 dell'articolo 29, sopra illustrata, l'opportunità dell'abrogazione sta anche nell'esigenza di scongiurare interferenze e/o incongruenze sul piano sistematico ed interpretativo rispetto alla disciplina generale che si intende introdurre con i sopra illustrati articoli 18 bis e 28 bis.

Il presente SDL non rientra nella fattispecie di cui all'articolo 34 della L.R. 16 novembre 2001, n. 28.

L'Assessore al Welfare

(Elena Gentile)





Area per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità Servizio Accreditamenti e Programmazione Sanitaria

AC	C/5	X 1	y	٠,٠	7./	, t.		1
/7 ~	<u> </u>	n L	4	~ ~ :	1/ %	3.7	U	•

OGGETTO: SDL Modifiche alla LEGGE REGIONALE 28 maggio 2004, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) in materia di trasferimento definitivo in altra sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie autorizzate e/o accreditate.

Art		
(Norme in materia di trasferimento definitivo di strutture sanitarie e sociosanitarie	in altra	sede)

1. Dopo l'articolo 18 (Verifica periodica dei requisiti minimi autorizzativi e vigilanza) della Legge Regionale 28 maggio 2004, n. 8 e s.m.i. è inserito il seguente articolo:

"Articolo 18 bis

(Trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio)

- 1. L'autorizzazione all'esercizio si intende conferita esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall'atto che la conferisce.
- 2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all'esercizio è consentito, ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, mediante apposita autorizzazione all'esercizio per trasferimento.
- 3. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all'esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), sono autorizzate all'esercizio per trasferimento previa acquisizione dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 7 e 5, comma 1, lett. a), punto 3.3 della presente legge. La verifica di compatibilità regionale è eseguita secondo le modalità ed i contenuti previsti dall'articolo 28 bis, comma 3 della presente legge".
- 2. Dopo l'articolo 28 (Anagrafe dei soggetti accreditati) della Legge Regionale 28 maggio 2004, n. 8 e s.m.i. è inserito il seguente articolo:

"Art. 28 bis

(Trasferimento definitivo delle strutture accreditate)

- 1. L'accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall'atto che lo concede.
- 2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, nel termine di centottanta giorni dalla presentazione di apposita istanza, dal dirigente del Servizio regionale competente, nell'ambito del territorio della stessa Azienda Sanitaria della appartenenza, nei casi di sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività dadebitabile a colpa del soggetto gestore.



Area per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità Servizio Accreditamenti e Programmazione Sanitaria

- 3. Nei casi di cui al comma 2, il trasferimento definitivo della sede in altro comune o distretto socio sanitario è autorizzato, previa verifica di compatibilità al fabbisogno regionale, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio sanitario o nel Comune di destinazione ed in quello di provenienza, sentito il Direttore Generale della ASL interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8 ter del decreto legislativo e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24 della presente legge, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento.
- 4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 7 e 5, comma 1, lett. a), punto 3.3, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8 della presente legge.
- 5. La verifica dei requisiti minimi ed ulteriori previsti dal regolamento regionale del 13 gennaio 2005, n. 3 e s.m.i. presso la nuova sede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di Prevenzione individuato ai sensi dell'articolo 29, comma 2 della presente legge, su richiesta dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento.
- 6. Nei casi in cui, ai sensi dell'art 8, comma 3 della presente legge, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia la Regione, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e il mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede sono disposti con unico atto nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'esito positivo della verifica di cui al comma 5. Nei casi in cui, ai sensi dell'art 8, comma 2 della presente legge, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia il Comune, questa è rilasciata nel termine di trenta giorni e nel medesimo termine trasmessa alla Regione che nel termine di trenta giorni dal ricevimento adotta l'atto di mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede".
- **3.** Dopo il comma 6 bis dell'articolo 29 (Norme transitorie e finali) della Legge Regionale 28 maggio 2004, n. 8 e s.m.i. è inserito il seguente comma:
- "7. Le procedure di trasferimento definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ancora in corso all'entrata in vigore della presente legge, restano disciplinate dalle norme previgenti in materia. L'accreditamento nella nuova sede in occasione delle suddette procedure non costituisce nuovo accreditamento anche ai sensi ed agli effetti dell'articolo 3, comma 32 della Legge Regionale n. 40 del 31/12/2007 e s.m.i. (Finanziaria regionale per il 2008) e dell'articolo 1, comma 796, lett. u) della Legge del 27/12/2006 n. 296 e s.m.i.(Legge Finanziaria 2007)."
- **4.** Sono abrogati i commi 4 bis e 5 dell'articolo 29 (Norme transitorie e finali) della Legge Regionale 28 maggio 2004, n. 8 e s.m.i..
- 5. E' abrogato il Regolamento Regionale n. 18 del 30/7/2009, ad oggetto "Regolamento Regionale 13 gennaio 2005, n. 3 'Requisiti per autorizzazione ed accreditariente strutture sanitarie' Modifica ed integrazione ai sensi dell'art. 38 della Legge aprile 2009, n. 10".